

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali – **Decreto dirigenziale n. 3 del 16 febbraio 2010 – L.R. n° 8/2008 e L.R. n° 8/2009 - PROROGA DELLA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "BUONOCORE" IN COMUNE DI ISCHIA (NA).**

PREMESSO che:

- con D.D. n° 35 del 26/06/2007 la concessione per lo sfruttamento di acqua termo minerale denominata "Buonocore" in Comune di Ischia (NA), originariamente assentita con D.P.G.R. n. 9929 del 20/10/1995, è stata rinnovata in favore della società " in favore del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e Demanio e dei Materiali del Genio, rappresentato dal Comando Regione Militare Meridionale – Direzione Genio Militare di Napoli cod.fis. *80411120589*," fino a tutto il 31/12/2008;
con L.R. 29.07.2008, n.8 (B.U.R.C. n.32 dell'11.08.2008), è stata approvata la *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"*;
ai sensi dell'art.1, comma 5, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., le norme per l'attuazione della medesima sono demandati ad uno o più regolamenti da adottarsi, da parte della Regione;
con L.R. 22/07/2009, n. 8, (B.U.R.C. n. 48 del 03/08/2009) è stata approvata la *"Modifica alla legge regionale Luglio 2008, n. 8 – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"*;
l'art. 1 della suddetta legge regionale 22/07/09, che ha integrato l'art. 44 della L.R. 8/08, stabilisce che *"nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nulla osta negativi ed in assenza di provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge"*;

CONSIDERATO

1. che la società titolare, con regolare istanza, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione;
2. che nelle more della definizione dell'istruttoria è stata approvata la suddetta L.R. n° 8/08 e la relativa modifica L.R. n° 8/09;

PRESO ATTO: che per l'attività in questione, dalla ricognizione degli atti di ufficio, non risulta pervenuto nessun parere o nulla osta negativo da parte degli Enti preposti al rilascio, né risultano stati emessi provvedimenti inibitori l'attività autorizzata con il succitato D.D. n° 35 del 26/06/2007;

RITENUTO che per quanto sopra, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di attuazione della L. R. n° 8/08 e ss.mm.ii., sussistono le condizioni per procedere alla proroga della suddetta concessione termale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 8/09;

VISTO l'art. 61 del D.P.R. n° 616/1977;

VISTO l'art. 4 del D.L.vo n° 165/2001;

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008;

VISTO l'art. 24-comma 4- della L.R. n° 1 del 19/01/2009

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 22/07/2009;

Alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla L.R. 8/08 e ss.mm.ii., la concessione di cui al D.P.G.R. n. 9929 del 20/10/1995, per lo sfruttamento di acque termo-minerali "Buonocore" in Comune di Ischia (NA), rilasciata al Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e Demanio e dei Materiali del Genio, rappresentato dal Comando Regione Militare Meridionale – Direzione Genio Militare di Napoli cod.fis. *80411120589*, legalmente rappresentata dal Col. a. (ter.) spe (RN) Aniello Paduano, nato a Torre del Greco (NA) il 15 febbraio 1956 C. F. PDNNLL56B15L259Z; è prorogata fino al 04/08/2011;
- Il titolare della concessione è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel decreto di concessione D.P.G.R. n. 9929 del 20/10/1995, nel D.D. n° 35 del 26/06/2007, nonché:
 - a) a presentare istanza di rinnovo ai sensi della legge regionale n° 8/08 e ss.mm.ii., almeno un anno prima della scadenza del presente provvedimento;
 - b) a installare e mantenere in efficienza i misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua termo minerale emunta;

- c) a sottoporre alla Regione, per la preventiva approvazione, i programmi di modifiche alle sorgenti ed alle opere di sfruttamento, interventi che sono comunque subordinati all'acquisizione dei pareri, visti ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Non è consentita, comunque, la realizzazione di nuove captazioni;
- d) alla regolare manutenzione del pozzo;
- e) a limitare la portata di emungimento a 480 l/min e, comunque, ad adottare, durante l'esercizio del pozzo e degli impianti di utilizzazione, modalità di utilizzazione, modalità di emungimento tali da mantenere condizioni di equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale dell'acquifero, finalizzata alla tutela ed alla conservazione delle caratteristiche della falda;
- f) a consentire gli accessi ai Funzionari del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali e a fornire agli stessi i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti;
- g) a trasmettere al Settore Ricerche e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione;
- h) a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal Settore Ricerche e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- i) a corrispondere alla Regione, il diritto proporzionale annuo e i relativi contributi, così come stabilito all'art. 36 della l.r. n° 8/2008;
- j) a corrispondere un contributo annuo al Comune di Ischia (NA) così come stabilito dall'art. 36, comma 8, lettera b della L.R. n° 8 del 29/07/2008;
- k) alla trascrizione del provvedimento all'ufficio del registro immobiliare e consegnare copia della relativa nota al competente Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- l) ad osservare le prescrizioni di cui ai DD.LL.vi nn. 626/1994 e 624/1996 e ss.mm.ii.;
- m) a realizzare durante e al termine della coltivazione, a sicura garanzia della stabilità e del riequilibrio ecologico, tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento;
- n) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ai fini del controllo, della regolare esecuzione delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi;
- o) a trasmettere, copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n° 13/85;
- a. la concessione è accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi;
- b. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti.

Copia del presente decreto sarà trasmessa:

- all'Assessore ai LL.PP., e Acque Minerali e Termali;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
- al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta - Servizio Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- al Settore Finanze e Tributi;
- al Settore Demanio e Patrimonio;
- al Sindaco del Comune di Ischia (NA);
- alla AS.L NA/2 Distretto 36 -Ischia (NA);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Dr. Italo Giulivo